

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29638-l-esperienza-dell-azione-collettiva-risarcitoria-tra-europa-e-stati-uniti>

Autore: Farruggia Santino

L'esperienza dell'azione collettiva risarcitoria tra Europa e Stati Uniti

L'esperienza dell'azione collettiva risarcitoria tra Europa e Stati Uniti.

Sommario: 1) Premessa- 2) Lineamenti della nuova azione collettiva risarcitoria di matrice europea- 3) La class action statunitense e il modello di azione- 4) La natura delle tutele risarcitorie nei due modelli statunitense ed europeo a confronto- 5) Conclusioni.

1) Premessa

Il tema della tutela risarcitoria lambisce trasversalmente i diversi ambiti del diritto, e cioè a dire, dalla disciplina processuale a quella sostanziale implicando considerazioni di diritto comparato(1).

Del resto, è proprio in virtù del lavoro di comparazione con modelli esistenti in altri ordinamenti giuridici che si è fatta avanti l'idea dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'azione collettiva risarcitoria.

Così che negli ultimi anni, si è sviluppato un inatteso e crescente interesse verso sistemi di tutela propri di altri ordinamenti(2), rivolgendo lo sguardo, in particolare, al di là dell'Atlantico dove il sistema di tutela collettiva risarcitoria può vantare una lunga tradizione ed una consolidata applicazione nella prassi quotidiana di ciascun utente consumatore.

Da più parti si sono elevate più voci, per sottolineare gli aspetti positivi dell'istituto della *class action* di matrice statunitense, anche se naturalmente non sono mancate le critiche all'uso talora distorto che di questo strumento processuale si è fatto e si continua a fare nella sua concreta applicazione(3).

Ci appare dunque necessario mettere a confronto, da una parte i modelli di Tutela collettiva europei e dall'altra l'immane archetipo statunitense.

Negli Stati Uniti l'attività governativa ed amministrativa di regolazione e controllo svolge un ruolo marginale, così che il cd. *private enforcement* e con esso tutto il sistema di contenzioso civile collettivo ha tradizionalmente un rilievo tutt'altro che trascurabile nella tutela del consumatore.

Invece, un più intenso grado di regolamentazione e di controllo da parte del pubblico, nel caso cioè del cd. *public enforcement*, che è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei non ha incentivato la predisposizione di un solido apparato di tutela ex post, tanto che nella maggior parte dei paesi europei, in modo particolare poi in Italia, il public enforcement risulta maggiormente sviluppato rispetto ai rimedi privatistici.

E però, d'altro canto sembra fuori discussione l'opportunità di predisporre in ogni caso un sistema di tutela ex post, volto a far fronte alle ipotesi in cui il sistema di regolazione ex ante ed il cd. *public enforcement* non risultino sufficienti a scongiurare il verificarsi di eventuali situazioni patologiche afferenti il sistema ordinamentale.

(1)Caponi, *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile*, in *Riv.trim.dir.e proc. Civ.*, 2007, 1230 ss.

(2)A mero titolo di esempio possono ricordarsi i danni collegati all'esercizio della attività bancaria, quelli cagionati da eventuali crack finanziari (Casi Cirio, Giacomelli, Parmalat, Bond argentini e così via), nonché i danni da interruzione del servizio elettrico e da fumo, O più in generale, quello da esalazione o diffusione di sostanze tossiche.

(3)Cfr., Miller, *Of Frankenstein Monster and Shining Knights: Myth. Reality and the Class Action problem*, 92 *Harv. L.Rev.*, 1979, 664 ss.

2.Lineamenti della nuova azione collettiva risarcitoria di matrice europea.

Il modello di azione collettiva di matrice europea, tende a caratterizzarsi per il fatto che la legittimazione ad agire non appartiene ai singoli soggetti che hanno subito il pregiudizio, quanto ad associazioni che vengono qualificate come portatrici di interessi collettivi o sovraindividuali da tutelare.

Esse costituiscono centri di imputazione di interesse che fanno capo ad una collettività di individui sovente più ampia rispetto agli associati e non legati tra loro da alcun vincolo giuridico(4).

In questi casi, pertanto, l'ente esponenziale promotore non è titolare di una posizione giuridica individuale omogenea a quella dei singoli danneggiati, ma di una diversa, di tipo collettivo ed è per la tutela di tale posizione giuridica soggettiva che esso agisce in giudizio(5).

Perciò, con l'azione collettiva si mira ad ottenere un provvedimento che inibisca la condotta lesiva dei diritti dei singoli e che eventualmente condanni il convenuto al risarcimento del danno.

Nell'ordinamento italiano, si è optato sin dall'inizio per l'adozione del modello di azione collettiva, con l'attribuzione esclusiva della legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale(6).

Del resto, questa è la tendenza che per la maggiore si riscontra anche negli altri paesi europei.

In Francia, ad esempio, l'azione collettiva risarcitoria è esperibile soltanto dalle associazioni riconosciute, alle quali, però, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di promozione dell'azione.

La procedura francese non ha avuto una diffusa utilizzazione, ragione per cui negli ultimi anni si è iniziato a riflettere circa l'opportunità di introdurre un'azione di gruppo di tipo più flessibile(7).

Anche in Spagna, ove la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2001 riconosce la legittimazione ad agire non soltanto alle associazioni, ma altresì ad un gruppo di soggetti di danneggiati, si riscontra una certa propensione verso un modello di tutela collettiva affidato prevalentemente alle associazioni.

(4) Così Chinè-Miccolis, *Class action e tutela collettiva dei consumatori*, cit, 141.

(5) Giorgiotti-Vallefuoco, *Il contenzioso di massa in Italia, in europa e nel mondo*, Milano, 2008, 133ss.

(6) In proposito, Cfr. tra gli altri Chiarloni, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, cit., 567; Bove, *azione collettiva: una soluzione all'italiana lontana dalle esperienze straniere più mature*, in *guida al diritto* 2008, n.4, p.11; Alpa, *Class action: note sull'art.140 bis, comma 1 del codice del consumo*, Giuggioli, *class action e azione di gruppo*, in *quaderni Riv .dir. civ.*, Padova, 2006, 18.

(7) Si fa riferimento al progetto di legge presentato il 24 ottobre 2007 all'Assemblée Nationale francese.

L'art.11 della legge richiamata (8), disciplina tre diverse forme di azioni di tipo collettivo distinguibili in relazione alla legittimazione ad agire (9).

Infatti, nel caso in cui i soggetti che necessitano di tutela siano membri di un'organizzazione di consumatori o utenti e quindi ben identificati, l'associazione stessa può farsi promotrice dell'azione collettiva in rappresentanza degli interessi degli stessi (10); in caso contrario, nell'ipotesi in cui i soggetti danneggiati non siano membri dell'associazione, ma in ogni caso siano agevolmente identificabili, l'iniziativa dell'azione collettiva è attribuita, oltre che alle associazioni, ad un gruppo costituito dagli stessi soggetti danneggiati(11); ed ancora, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare i singoli membri potenzialmente interessati, legittimati ad agire sono solo le associazioni dei consumatori espressamente indicate dalla legge(12).

In Olanda, la normativa in materia concede la possibilità alle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle vittime di danni seriali di negoziare un accordo con i soggetti che hanno provocato il danno, al fine di poterlo poi estendere, tramite gli organi giurisdizionali, a tutti i soggetti danneggiati(13).

Anche in Germania si è optato, soprattutto in materia di consumo, di concorrenza e di tutela ambientale per questa seconda tipologia di azione.

Difatti, sin dal 1896, la legge tedesca sulla concorrenza prevedeva un'azione collettiva in caso di lesioni causate da atti di concorrenza sleale attivabile dalle associazioni di categoria.

Poi con l'introduzione nell'ordinamento tedesco della riforma del 1965, la legittimazione è stata trasferita alle associazioni dei consumatori(14).

(8) Vedi *“Legitimacion para la defensa de derechos e interesse de consumidores y usurarios”*

(9)Giorgiott- Vallefuoco *il contenzioso di massa in italia , in Europa e nel mondo, cit., 228.*

(10) Cfr. *l'art.11.1, Ley de Enjuiciamiento Civil:”Sin perjuicio de la legitimacion individual de los perjudicados, la asociaciones de consumidores y usurarios legalmente constituidas esteran legitimadas para defender en juicio los derechos e interesse de sus asociados y los de la asociation, asi como los interesse generales de los consumidores y usurarios”*

(11) Cfr., *art.11.2, Ley de Enjuiciamiento Civil:” Cuando los perjudicados por un hecho danoso sean un grupo de consmidores o usuarios cuyos componentes esten perfectamente determinados o sean facilmente determinables, la legitimacion para pretender la tutela de esos intereses clectivos corrisponde a las asociaciones de consumidores y usurarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o proteccion de estos, asi como a los propios grupos de afectados”*

(12) Cfr., *l'art.11.3, Ley de Enjuiciamiento Civil: “ Cuando los peryudicandos por un hecho danoso sean una pluralidad de consumiredos o usurarios indeterminata o de dificil determinacion, la legitimacion para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corrisponderà exclusivamente a las asociaciones de consumdores y usurarios que, conforme a laa ley, sean reprentatives”*

(13) Cfr., *Collective Afwikkeling Massashade,Burgerlijk Wetboek 3:305 b(Bw3),Burgerlijk rechtvoorrdering 907-910-1013.*

(14) Caponi, *Esperienza tedesca ed italiana a confronto, cit., 1229 ss.*

Norme analoghe contraddistinguono i settori della tutela ambientale e della tutela dei consumatori in relazione ad eventuali pratiche commerciali lesive. Di recente, nell'ordinamento tedesco è stato introdotto un modello peculiare di tutela collettiva, l'istituto della *Kapitalanleger-Musterverfahren-KapMug* (Legge sull'azione modello in cause relative ai mercati finanziari), in vigore dal 1° Novembre 2005, che consente la gestione collettiva delle controversie che coinvolgano gli investitori mediante un procedimento cd. "modello". Secondo tale disciplina, è possibile esperire un'azione che consente, in presenza di determinate condizioni, quali la litispendenza di almeno dieci cause individuali, la presenza di questioni di diritto o di fatto comuni ed ancora si pensi al dischiudersi di una fase incidentale dinanzi al giudice di secondo grado, il quale dovrà pronunciarsi sulle questioni individuate come "comuni" a tutti i procedimenti pendenti(15).

Pertanto, ciascun soggetto danneggiato, che abbia già promosso l'azione *uti singulus* potrà proporre istanza di procedimento-modello chiedendo la remissione della decisione sulle questioni comuni alla Corte d'appello, dando così avvio, nel caso in cui l'istanza venga accolta, al procedimento incidentale(16).

L'eventuale fase incidentale dinanzi alla Corte d'appello si conclude con una pronuncia resa nei confronti di uno degli attori che ha agito individualmente e nei confronti del danneggiante convenuto.

La decisione, sebbene suscettibile di impugnazione(17), è vincolante per il giudice dei singoli procedimenti individuali, che riprenderanno a decorrere normalmente nei confronti dei singoli investitori danneggiati (18), nei singoli procedimenti individuali vengono definite quali pretese risarcitorie. Per quanto riguarda poi i paesi della Scandinavia, è possibile affermare che essi sono molto simili al modello statunitense.

In Danimarca, in Norvegia e in Svezia la possibilità di rappresentare la classe è attribuita sia al singolo danneggiato in rappresentanza di un gruppo, sia ad un'organizzazione che rappresenti gli interessi di un certo gruppo di cittadini e all'autorità pubblica (al Consumer Ombudsman in Norvegia e al comitato dei consumatori in Svezia)(19).

In Finlandia è stata invece introdotta un'azione esclusivamente di tipo pubblico, riservando la legittimazione ad agire al *Finnish Consumer Ombudsman* e le associazioni dei consumatori o i singoli consumatori non hanno alcuna legittimazione ad agire, neanche in via surrogatoria.

(15) Carli-Ceradi, *La class action in Italia, consultabile sul sito web www.archivioceradi.it*, febbraio 2007, p.8 e ss.

(16) Cfr., Giorgiotti-Vallefuoco, *il contenzioso di massa in Italia, Europa e il mondo*, cit., 179.

(17) è prevista, inoltre, la possibilità di potere appellare l'ordinanza de qua innanzi la corte suprema federale, solo però nel caso di violazioni di mero diritto.

(18) Cfr., Consolo-Rizzano, *Due modi di mettere le azioni collettive alla prova*, in *Riv.trim.dir.e proc.civ.*, 2006,899.

(19) Si veda, ad esempio, il *Norwegian act on civil Procedure*, chap.35,art.3.

La scelta poi, di dotare il *Finish Consumer Ombudsman* di una legittimazione speciale ed esclusiva è stata anche dettata, a nostro avviso, dalla volontà di garantire l'indipendenza del soggetto che promuove l'azione e a cui è demandata la valutazione sulla sua fondatezza, con lo scopo, in buona sostanza, di evitare che vengano esperite azioni meramente pretestuose e distorsive dall'azione intrapresa.

3. La class action statunitense e il modello di azione.

Le fasi della class action statunitense sono sostanzialmente quattro e cioè la *Precertification*, dove si individuano gli elementi necessari ad ottenere la cd. certification e a nominare il named representative ed il counsel, la *Certification e notice* al fine di svolgere l'attività di notifica per informare tutti i potenziali membri della classe dell'avvio di un'azione collettiva, il *trial*, che è la fase vera e propria del dibattimento ed infine la *sentenza*.

Nella prima fase, la *Precertification*,⁽²⁰⁾ se più soggetti si candidano ad agire come named representatives, la corte adita provvede a selezionare il più idoneo e chi intende rappresentare la classe deve fornire in allegato al complaint (reclamo) una dichiarazione giurata, sottoscritta personalmente, in cui si afferma di aver preso visione del complaint e di aver autorizzato la notifica e si dichiara di non aver acquistato lo strumento finanziario oggetto dell'azione, di propria iniziativa o su consiglio di un legale, al solo scopo di rientrare nella class action nonché occorre precisare di voler agire come rappresentante dell'intera classe e di essere pronto a svolgere tutte le attività che si presentino necessarie.

Queste norme però non derogano al rapporto fiduciario esistente tra avvocato e cliente.

Il complaint e le dichiarazioni ad esso allegate, a questo scopo, non devono essere intese come una rinuncia al diritto (privilege) dell'avvocato e del cliente a mantenere il riserbo sulle informazioni relative alla controversia come accade quando vengono fornite nel corso della così detta discovery.

La notifica "preliminare" ai membri della classe va esperita entro i 20 giorni successivi al deposito del complaint chi agisce deve rendere nota a tutti i possibili membri della classe la richiesta di certification.

In tale notifica devono essere indicati la pendenza del procedimento, le domande proposte, la durata prevista nonché la possibilità di "presentare la propria candidatura" come named representative entro 60 giorni.

Quando più di un'azione viene proposta per la stessa classe con domande simili, solo l'attore che per primo ha provveduto al deposito del complaint è tenuto alla notifica preliminare.

Oltre alla "notifica preliminare" possono inoltre essere richieste ulteriori avvisi, secondo quanto disciplinato dalle Federal Rules of Civil Procedure (FRCP).

Nel caso, poi, vi sia litispendenza la questione deve essere risolta in via preliminare.

Difatti, la scelta dei named representative si basa su presunzioni (iuris tantum) per cui sono ritenuti più idonei i candidati che- hanno depositato il

(20) è diretta a disciplinare i procedimenti relativi agli strumenti finanziari, emessi da privati, ma trova applicazione per rinvio anche in altre materie quando si promuova una azione di classe tradizionalmente intesa.

complaint o hanno proposto mozioni in risposta alla notifica preliminare. L'iniziativa può provenire solo da un membro della futura classe il quale sia già in grado di indicare gli argomenti che confutino l'attitudine del soggetto prescelto.

Il soggetto nominato il cd. lead plaintiff (attore di parte civile) ha il compito di scegliere il counsel, e di proporlo alla corte per la nomina.

Quella che invece è comunemente nota come discovery è un momento della fase preparatoria del processo statunitense, in cui le parti, senza l'intervento del giudice, raccolgono tutti gli elementi necessari ad argomentare le proprie domande nel corso del dibattimento. Si realizza così uno scambio obbligatorio di informazioni tra le parti, che sono tenute a rispondere a tutte le richieste della controparte, purché queste siano collegate alla materia del contendere, non siano informazioni coperte da privilegi e non concretizzino un abuso della discovery, ossia richieste volte solo a far perdere tempo e denaro alla controparte.

Le parti sono tenute a comunicare gli atti richiesti anche se essi contengano informazioni che possano nuocere alle loro difese.

Dicesi, class counsel l'avvocato nominato al fine di assistere la classe difendendo in modo corretto ed adeguato gli interessi di questa.

Nel nominare il counsel, si deve considerare, il lavoro svolto dall'avvocato nell'identificare e nell'investigare sulle domande che possono essere proposte durante l'azione, l'esperienza del counsel nel gestire una class action, o altre "complex litigations" e giudizi dello stesso tipo di quelle portate nel contraddittorio, il livello di competenza dell'avvocato sulla legge applicabile alla lite ed infine le risorse che il counsel intende destinare per difendere la classe.

Dopo aver preso visione dei pleadings (scritti e memorie difensive) depositati dalle parti, la corte convoca, una speciale sessione d'udienza detta pretrial conference al fine di svolgere le attività necessarie ad accertare l'esistenza della classe.

Nel corso di questa riunione il giudice deve decidere sulle istanze riguardo la giurisdizione, il valore della causa, l'ammissibilità della domanda e la richiesta di giudizio sommario.

Altresì si potrà anche provvedere all'eventuale nomina di un counsel ad interim, che curi gli interessi della classe nel tempo necessario alla corte a scegliere il lead plaintiff più idoneo nel caso di una pluralità di candidati.

Nella prassi il counsel ad interim viene nominato dalla corte su proposta di tutti gli avvocati di coloro che si propongono come named representative.

In caso di disaccordo la nomina è rimessa all'iniziativa della corte.

In riferimento alla fase della Certification, perché la Class action possa essere certificata è necessaria la notifica degli atti sia in senso formale che sostanziale ed il controllo e l'approvazione di eventuali accordi stragiudiziali.

Il rilascio della certification è condizionato dalla compresenza di taluni requisiti quali, un numero di soggetti coinvolti nella class ampio tale da rendere impossibile un processo con pluralità di parti (numerosity), un gruppo adeguatamente rappresentato dai soggetti che agiscono in giudizio e dai loro difensori (adequacy of representation), i quali nel corso del processo rappresenteranno l'intera classe (named representative), questioni di fatto o di diritto comuni a tutti i membri del gruppo (commonality) ed

infine che le domande o le difese di coloro che rappresentano la classe siano “tipiche” della classe (typicality).

Inoltre la class deve ricadere in una delle tre categorie espressamente indicate nell’ordinamento interno, in particolare nella prima categoria rientrano quei procedimenti in cui si presenti il rischio che la pronuncia di provvedimenti separati per ciascun membro della classe imponga alla controparte standards di comportamento tra loro incompatibili, la pronuncia nei confronti di un solo membro della classe vada a ledere, gli interessi di altri membri della classe estranei al giudizio limitando o alterando la possibilità di proteggere i loro interessi.

Nella seconda categoria rientrano le azioni inibitorie o dichiarative che devono essere appropriate alla tutela dei diritti de quibus della classe.

Nella terza categoria rientrano quelle azioni per cui la corte ritiene che le domande di interesse generale debbano prevalere su quelle dei singoli, e che la class action sia il mezzo migliore, rispetto agli altri disponibili.

V’è poi da sottolineare che, a differenza di ciò che accade nel nostro ordinamento, nel sistema statunitense le sentenze già pronunciate costituiscono precedente vincolante per quelle successive, e in quest’ottica ben si può comprendere come una pronuncia definitiva nei confronti di un soggetto possa pregiudicare gli interessi di un altro soggetto estraneo alla lite, ma danneggiato dallo stesso illecito.

Alla certificazione della classe si collegano anche alcuni effetti procedurali tra cui la sospensione dei termini di prescrizione dell’illecito, e non solo per coloro che attivamente parteciperanno al giudizio.

La conseguenza più importante della certification, allora ci appare, l’estensione degli effetti della sentenza a tutti i soggetti che rientrano nella definizione prevista per la classe.

Ciò nondimeno, coloro che decidano di escludersi dall’azione collettiva non potranno successivamente proporre nessuna obiezione ad un eventuale accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti, poiché proprio a seguito dell’opt-out essi non sono parte del giudizio sia che sfoci in una sentenza che in una eventuale transazione.

E perciò, come dimostra l’esperienza statunitense, l’adozione del modello dell’azione di classe inoltre porta con sé ulteriori effetti, come ad esempio l’assunzione da parte degli studi legali del ruolo di promotori di azioni giudiziarie collettive, in specie quando venga stipulato un *contingency fee agreement* e cioè un accordo in base al quale sono gli stessi avvocati a finanziare i costi per il procedimento giudiziale, mentre i clienti si obbligano a riconoscere all’avvocato, in caso di esito a loro favorevole della controversia, una percentuale prestabilita dell’importo corrisposto in risarcimento del danno(21).

A ciò si aggiunga che molto spesso l’ammontare del risarcimento è molto elevato, data la possibilità prevista dall’ordinamento statunitense di Comminare i cd. “danni punitivi” (22).

(21) Vedi., Lucantoni, *class action: il ruolo trainante degli studi legali*, in *Analisi giuridica dell’economia*, 2008, p.97.

(22) Cfr., il caso, *State Farm Auto.Ins.v.Campbell*, 538 U.S. 408,425 (2003).

Ed è allora agevole comprendere, come in un simile sistema la professione legale abbia assunto ed assuma i connotati di una attività dal carattere imprenditoriale.

4) La natura delle tutele risarcitorie nei due modelli Statunitense ed Europeo a confronto.

Un ulteriore punto di partenza di centrale importanza, a nostro avviso, riguarda la natura dei soggetti e delle situazioni giuridiche tutelabili.

La *Rule 23* delle *Federal Rules of Civil Procedure*, disciplinante l'istituto della Class action statunitense(23), non prevede forme di limitazione soggettiva nè oggettiva, risultando invero applicabile la disciplina ivi contenuta ad una varietà situazioni caratterizzate dalla presenza di questioni di diritto o di fatto comuni e dalla elevata quantità di soggetti bisognosi di tutela, a prescindere dalla natura dei soggetti o delle situazioni giuridiche da tutelare(24).

Diversamente, nei paesi europei si riscontra la tendenza, anche se di certo non mancano le eccezioni(25), a restringere il campo di applicazione delle forme di tutela collettiva alla sola protezione dei consumatori.

In Spagna ai sensi del già citato art.11 della *Ley de Enjuiciamiento Civil* è previsto un ambito di applicazione circoscritto alla sola protezione dei consumatori(26).

La Francia, invece, che vanta un ordinamento abbastanza avanzato nel campo della tutela collettiva di gruppo, mostra, di contro, delle lacune sul fronte della tutela collettiva individuale.

Oggi, l'azione collettiva risarcitoria francese (*Action en représentation conjointe*), introdotta dalla l.88/1988 e poi confluita nell'art 422 del *Code de la Consommation*, presenta margini operativi limitati alla ipotesi di richiesta di risarcimento dei danni subiti da due o più consumatori, in conseguenza dell'uso del medesimo prodotto difettoso (27).

Come accennato in precedenza, in Germania è stata introdotta nel 2005 un'azione modello per cause relative al capitale (*Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz: Kap-Mug*) (28), ossia una normativa a tutela degli investitori applicabile alle controversie relative agli illeciti in campo finanziario.

Tra l'altro, la Kap-Mug (l'azione modello) si applica unicamente alle controversie da illecito finanziario e non anche in altri campi del diritto consumeristico.

(23) Cfr., *Rules of Civil Procedure*, così come novellate nel 1998 e nel 2003, oltre che la più recente *Class action act* del 18 febbraio 2005.

(24) Si dicono *mass-torts* e sono cioè danni che si caratterizzano per la produzione di lesioni ad un numero elevato di soggetti, si pensi ad esempio al caso di danni ambientali.

(25) Il riferimento è alla Svezia e all'Olanda, ove i rimedi collettivi sono esperibili in tutti i tipi di controversie, al di là della peculiare qualità di consumatore.

(26) Cfr., Marengo, *Garanzie processuali e tutela dei consumatori*, Torino, 2007, 115 ss.

(27) Giorgiotti-Vallefuoco, *Il contenzioso di massa in Italia. Europa e nel mondo*, cit., 161 ss. e Rosato-Arossa, *Sull'assetto della disciplina procedurale-Ordinamenti a caccia di soluzioni*, in *Guida al diritto*, 2008, n.1, p.36 ss.

(28) Tale procedura è stata adottata in via sperimentale e dovrà essere oggetto di osservazione per i cinque anni successivi alla sua entrata in vigore (1° Novembre 2005-1° Novembre 2010).

5) Conclusioni.

In conclusione, si rileva come numerosi paesi europei si siano dotato o si stiano dotando, ciascuno con le proprie peculiarità, di strumenti che consentono di gestire collettivamente le controversie, altresì sotto il profilo risarcitorio; strumenti questi che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti da tempo nelle esperienze giuridiche richiamate, che consentono la gestione cd. multi-parti del processo(29). Da ultimo, una maggiore attenzione al tema delle *collective redress* (risarcimento collettivo) si è riscontrata anche a livello sovranazionale.

Infatti, la Commissione Europea ha annunciato nel documento deliberato nel 2007, dal titolo *EU Consumer Policy Strategy 2007-2013*, l'intenzione di considerare un possibile intervento a tutela dei consumatori basato sull'introduzione di un sistema di *Collective redress* per la gestione delle controversie nascenti da transazioni transfrontaliere.

L'obiettivo che, a nostro avviso, sembra profilarsi è quello di predisporre una tutela più efficace per i consumatori nelle controversie transfrontaliere, offrendo loro l'accesso alla giustizia per i cd. *small claims* (risarcimento pecuniario di piccola entità), rispetto ai quali la ricorrente sproporzione tra l'ammontare dei danni risarcibili ed i costi dei singoli giudizi individuali spesso dissuade il consumatore dall'agire in giudizio per richiere il giusto ristoro per il danno patito(30).

Sicchè, alla luce delle considerazioni suesposte, abbiamo voluto dare il nostro modesto contributo all'attuale e pregnante tematica consumeristica ed in specie al profilo e alle ragioni di un approccio di tipo comparativo rispetto all'azione collettiva risarcitoria.

Una tematica questa, in continua evoluzione, che certamente vedrà nei prossimi anni un tentativo sempre maggiore di stratificazione sovranazionale e il tentativo di addivenire alla concreta realizzazione di un codice del consumo europeo.

(29)Vedi, l'art 102 c.p.c.

(30)Cfr., Lehtinen, *Relazione sulla strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013*, consultabile sul sito www.europarl.europa.eu.

Santino Farruggia

Dott. Magistrale in Giurisprudenza.